

Avv. Massimiliano Fabio

Patrocinante in Cassazione

Via Sardegna, 1 – Complesso Agorà

Sant'Agata di Militello (ME)

Cod.Fisc. FBAMSM70D28F158V

P.IVA 02089130831

Tel - Fax 0941701160

Cell 3930701160

massimilianofabio@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI MATERA

SEZIONE LAVORO

PROC. N. 347/2017 R.G.

Giudice Dott. Antonio MARZARIO

§ § §

RICORSO ex art. 700 CPC in corso di causa

con istanza di provvedimento inaudita altera parte e

richiesta di notifica ex art 151 CPC

Per Prof.ssa Maria MICELI

-Ricorrente

Contro

MIUR - Ministero della Istruzione Università e Ricerca

Oggi M.I. (Ministero dell'Istruzione)

in persona del legale rappresentante

Viale Trastevere n.76/A - 00153 ROMA (RM)

Cod. Fisc. 80185250588

- Resistente

§ § §

La Docente **Maria MICELI**, nata a Siracusa, il 10 Luglio 1977, codice fiscale MCL MRA 77L50 I754N, residente in Via Emanuela Setti Carraro, 10 di Santo Stefano di Camastra (Me) elettivamente domiciliata in Recinto Nazioni Unite n.13 di Matera, nello studio dell'**Avv. Anna LATERZA** del Foro di Matera, recapito professionale dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, codice fiscale FBA MSM 70D28 F158V, con studio in Via Sardegna n.1 Complesso Agorà, 98076 Sant'Agata di Militello (ME), fax 0941 701160, con domicilio digitale presso la pec *massimilianofabio@pec.giuffre.it*, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega allegata in calce al presente atto ed agli atti del procedimento di merito ex art 414 C.P.C.,

PREMESSO

D) Che, a seguito di ricorso ai sensi dell'articolo 414 CPC, depositato in data 08.03.2017, è pendente (udienza del 14.06.2021, ore 09:00, Dott. Antonio MARZARIO) il giudizio promosso dalla docente Maria MICELI, avente ad oggetto l'impugnazione delle procedure di mobilità - trasferimento dell'anno scolastico 2016 - 2017 con richiesta di trasferimento presso la Provincia di Messina, nella Regione Sicilia Ambito 0016, nel Comune di Santo Stefano di Camastra (Me), che ricade nella



Regione Sicilia e nell'Ambito 0016 ove la stessa risiede con la propria famiglia o nelle ulteriori sedi, come da relative domande e conclusioni e, in subordine, richiesta di assegnazione "provvisoria" e/o assegnazione "temporanea" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 bis del d.lgs 151/2001 e s.m.i.;

II) Che, purtroppo, il procedimento non è stato ancora definito e nelle more della pendenza del giudizio, la situazione personale, familiare e di salute della docente ha subito un notevole peggioramento la cui soluzione non è più procrastinabile;

III) Che, pertanto, si è reso necessario il presente procedimento cautelare urgente in corso di causa che viene affidato ai seguenti presupposti in ordine al cosiddetto "*fumus boni juris*" e "*periculum in mora*", che ne sono condizione;

IV) Che in ordine alle ragioni di fondatezza del ricorso e del relativo "*fumus boni iuris*" si trascrive integralmente la premessa in fatto del ricorso di merito ed i motivi di diritto del medesimo ricorso ex art. 414 CPC, ai quali ci si riporta per brevità, si intendono interamente riportati e trascritti nel presente atto, nel quale vengono integrati con la più recente giurisprudenza dei vari Tribunali italiani che risulta essere a supporto delle ragioni della ricorrente anche successiva alla data del deposito del ricorso di merito.

§§§

Tanto premesso, si trascrivono i seguenti motivi di fatto esposti nel ricorso ex art. 414 C.P.C. a cui integralmente ci si riporta: "...

PREMESSO IN FATTO

1) *Che, la docente Miceli Maria è stata immessa nel ruolo per l'anno scolastico 2015/2016, in Provincia di Belluno, con decorrenza giuridica 01.09.2015, ai sensi della legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera C, Fase "C" in potenziamento, nella scuola secondaria superiore, per l'insegnamento nella CLASSE DI CONCORSO: A018 – DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTONICHE, ARREDAMENTO E SCENOTECNICA, "con sede provvisoria" presso l'I.T.I. "G. SEGATO" (BLTF01101E) di Belluno, fino al 31.08.2016, come da contratto a Tempo Indeterminato del 30.11.2015;*

2) *Che, la deducente ha partecipato alla FASE C della mobilità per l'a.s. 2016/17 per la scuola secondaria di II grado con punteggio 17, ovvero punti 11 oltre 6 punti per ricongiungimento familiare;*

3) *Che, la Fase C della mobilità docenti 2016 prevede l'assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti dalle GAE (graduatorie ad esaurimento) in fase "B" e "C" della L.107/2015, obbligati per legge alla presentazione della domanda di mobilità nella quale possono esprimere l'ordine di preferenza territoriale dei 100 ambiti e delle 100 province;*



- 4) Che, la ricorrente ha presentato la domanda di mobilità territoriale obbligatoria, che si allega in copia ed alla quale fa espresso richiamo, ordinando secondo preferenza 42 ambiti **ed indicando come primo ambito SICILIA AMBITO 0016;**
- 5) Che, la richiesta di mobilità è stata fatta con domanda presentata a mezzo portale Istanze online del MIUR, che è stata convalidata dall'Ufficio Scolastico Provinciale competente;
- 6) che, l'USP competente con la convalida della domanda ha integralmente accettato, ai fini delle procedure di mobilità, quanto esposto e dichiarato nella domanda di mobilità presentata;
- 7) Che, in data 13.08.2016, a mezzo email delle ore 03.23, la esponente ha ricevuto la comunicazione che, a seguito di “.. quanto elaborato dalle procedure del Sistema Informativo del Ministero”.. **“Ha ottenuto il trasferimento presso: BASILICATA AMBITO 0004 tipologia di posto: - , classe di concorso:A018 Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica”;**
- 8) Che, a seguito di tale comunicazione la ricorrente ha preso visione ed ha constatato che, ai sensi per gli effetti dell'O.M. n.241/2016, sono stati pubblicati i movimenti del personale docente a tempo indeterminato FASE B - C - D della scuola primaria disposti per l'a.s. 2016/17, con decorrenza a tutti gli effetti dall'1.09.2016, come da elenco dei trasferimenti, pubblicato con decreto dell'USP MATERA, tra i quali è riportato il nominativo della scrivente;
- 9) Che, l'Ordinanza Ministeriale n.241/2016 dell'8.04.2016, è illegittima per tutti i motivi di fatto e di diritto svolti nel presente atto che si indicano in seguito e si richiamano nella presente premessa per brevità espositiva;
- 10) che, il non avere considerato il punteggio della ricorrente, ai fini dell'assegnazione della sede nella procedura di mobilità, costituisce grave violazione di legge, nonché una evidente violazione del CCNI - contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 Aprile 2016;
- 11) Che, la deducente, in adempimento a quanto previsto e disciplinato nel CCNI ha inserito come prima Provincia ai fini del trasferimento, la Provincia di Messina indicando nelle preferenze territoriali come primo Ambito: Sicilia Ambito 0016;
- 12) Che dall'esame dei bollettini dei trasferimenti interprovinciali verso la Regione Sicilia risulta “in esubero” a seguito delle procedure di mobilità 2016/17, la docente **GIONFRIDDO LAURA**, nata il 30.01.1981, **appartenente alla medesima Classe di concorso della ricorrente, ovvero la A018;**
- 13) **Che la docente Gionfriddo Laura, poiché non ha ottenuto un ambito di titolarità al termine delle operazioni di mobilità relative alla**



fase C, in quanto ha concorso con punteggio pari a ZERO e senza precedenza di legge, non è stata trasferita su base nazionale come avvenuto per la docente Miceli Maria, che ha concorso fase C con 11 punti, ed è stata assegnata al Liceo Artistico "Gagini" di Siracusa, con Decreto Prot. 0004888 del 29.08.2016, pubblicato dall'Ambito Territoriale (USP) di Siracusa, allegato;

14) Che la docente **Gionfriddo Laura**, con un punteggio pari a ZERO, ha avuto assegnato una cattedra nella Classe di concorso A018 a Siracusa, Sicilia ambito 0026, collocato dalla ricorrente al posto 17 nella domanda di mobilità, ed ha occupato una sede che sarebbe spettata alla Prof.ssa Miceli, in quanto anch'ella concorrente alla stessa fase C, che, invece, con un punteggio più alto, pari ad 11, è stata trasferita a Matera;

15) Che dall'esame del **PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA' PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 02/08/2016 - ORGANICO DI DIRITTO 2016/17**, allegato, risultano disponibili in provincia di Messina le seguenti sedi da assegnare con le operazioni di mobilità, per la c.d.c. A018:

CLASSE DI CONCORSO: 18/A - DISCIP. GEOM., ARCHIT. ARRED. E SC

SCUOLA PRINCIPALE	DISP.	CATT.	SCUOLE DI COMPLETAMENTO
MESD03101R - MESSINA - SEZIONE STACCATA DI MESSINA ISTITUTO D'ARTE LICEO ARTISTICO "E. BASILE" - MESSINA	1 INTERNA 1 OR.EST.F	5 1	*MESD01603R - SPADAFORA - SEZIONE STACCATA DI MILAZZO ISTITUTO D'ARTE LICEO ARTISTICO
FINE ELENCO			

16) Che dall'esame dell'elenco dei **Posti da assegnare in potenziamento in provincia di Messina a seguito di mobilità 2016/17**, allegato, risultano disponibili i seguenti 2 posti, associati alla c.d.c. A018:

MEPS030000		MEPS030000		A018 - DISCIP.GEOM.ARCHIT.ARRED.E SCENOT.	1
MEIS028004		MESD028011	LICEO ARTISTICO	A018 - DISCIP.GEOM.ARCHIT.ARRED.E SCENOT.	1

17) Che in provincia di Messina sono stati trasferiti nella classe di concorso A018 **solo 2 docenti**, ovvero il predetto **Prof. Palano Maurizio Salvatore**, con 7 punti, fase C, assegnato all'ambito SICILIA AMBITO 13 e la **Prof.ssa Donato Patrizia**, con punti 36, fase B1, assegnata al LICEO ARTISTICO "E. BASILE" di MESSINA, cod. MESD03101R;

18) **Che da quanto sopra sembrerebbe che tutte le sedi a disposizione per le procedure di mobilità 2016/17, come identificate dall'USP Messina, non sono state assegnate;**

19) Che, l'esame della domanda e dei titoli della domanda di mobilità presentata dalla deducente, in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità, avrebbe dovuto imporre **il rispetto dei criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale indicato,**



critério che, nel caso in esame, non è stato rispettato in violazione delle previsioni normative del CCNI mobilità e di legge;

20) Che, le procedure adottate dal MIUR sono illegittime in quanto in violazione di norme di legge e delle norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto non è stato reso noto alcuno dei criteri effettivamente applicati dal MIUR nella scelta ed individuazione delle sedi assegnate ai partecipanti, né le modalità di applicazione delle preferenze, né l'elenco dei docenti che partecipavano alla mobilità (con i relativi punteggi e le province dalle quali e verso le quali chiedevano il trasferimento), né il numero di posti disponibili per tipologia e Provincia, ed è stata affidata l'intera procedura di trasferimento ad un imprecisato "algoritmo", del quale, ancora oggi, non sono stati resi noti criteri e modalità operative, il tutto con una assoluta impossibilità di verificare, con certezza, le procedure adottate;

21) Che, per quanto sopra, risulta impossibile per la deducente confrontare e verificare la veridicità degli elenchi ed i punteggi dei docenti in tutti gli ambiti e province che sono stati riportati nelle domande di trasferimento, impedendo, di fatto il controllo certo delle procedure adottate;

22) Che in data 31.08.2016, a mezzo email delle ore 12.23, la esponente ha ricevuto la notifica di assegnazione della sede scolastica per il triennio 2016/19, presso il Liceo Scientifico "Dante Alighieri" di MATERA, (Ambito BAS0000004) MTPS01000E;

23) Che, il quadro orario delle materie insegnate al Liceo Scientifico "Dante Alighieri" di Matera, allegato, non prevede l'insegnamento della disciplina di cui alla classe di concorso A018 "Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica", per la quale è abilitata la ricorrente, mentre prevede l'insegnamento del "Disegno e Storia dell'arte", per il quale è necessario possedere l'abilitazione alla classe di concorso A025;

24) Che, per quanto sopra, non si comprende come il MIUR abbia assegnato come sede definitiva alla docente Miceli, abilitata nella classe di concorso A018, una scuola nella quale non è previsto l'insegnamento di tale disciplina;

25) Che in data 10.09.2016 la Prof.ssa Miceli ha presentato reclamo ed ha impugnato il trasferimento in BASILICATA AMBITO 0004 e l'assegnazione della sede presso il liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera;

26) Che, la ricorrente ha atteso e non ha proceduto immediatamente in via giudiziaria ed urgente nella speranza di ottenere l'assegnazione provvisoria in Provincia di Messina, cosa non avvenuta;



Sui fatti relativi alla assegnazione provvisoria e sulle condizioni familiari e lavorative della ricorrente

27) che la ricorrente, in data 23.08.2016, ha inoltrato anche "Domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di II grado - anno scolastico 2016/17", indicando la priorità spettante ai sensi dell'art.8 comma 1 punto IV lettera m) del CCNI sulle utilizzazioni per l'a. s. 2016/17, in quanto lavoratrice madre di due figli di età inferiore ai 6 anni, indicando le preferenze nelle sedi scelte, secondo il seguente ordine:

- Codice MESS030ZQ/ - Distretto 030;
- Codice MESS000VQ8 - Provincia di Messina;

28) Che tale legittimo diritto di precedenza previsto dalle lettere l) e m) del punto IV "Assistenza" dell'art.8, co. 1 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l'a. s. 2016/17, risponde alle esigenze e criteri di "protezione e tutela" della famiglia;

29) Che, in data 12.09.2016 con nota Prot.13849 dell'Ambito Territoriale di Messina, sul sito istituzionale, sono state pubblicate le graduatorie definitive dei docenti richiedenti l'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola primaria relative all'a. s. 2016/17;

30) Che per la classe di concorso A018, in provincia di Messina, nessuna utilizzazione o assegnazione provvisoria per l'a. s. 2016/17 è stata effettuata;

31) **Che la docente Miceli Maria, pertanto, non ha ottenuto l'assegnazione provvisoria per l'a. s. 2016/17 ed in atto è ancora assegnata presso il Liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera;**

32) Che la suddetta mancata assegnazione della sede provvisoria per l'a. s. 2016/17 ha determinato un evidente pregiudizio e danno irreparabile alla reclamante in quanto non le è stato assegnato il posto e la sede dovuta in provincia di Messina;

33) Che tale mancata assegnazione provvisoria, discrimina ulteriormente la reclamante in quanto madre di n.2 figli di 5 anni a 1 anno e 7 mesi, che non viene tutelata al pari degli altri genitori;

Sulla mancata "assegnazione temporanea" prevista dall'art. 41 bis del Decreto Legislativo 151 del 2001

34) Che, nella domanda di mobilità ed in quella di assegnazione provvisoria non è prevista la possibilità di inserire i benefici previsti dall'articolo 42 bis del decreto legislativo 151/2001 e di potere godere della "assegnazione temporanea" che può essere formulata per un



periodo della durata complessiva non superiore a tre anni (limite previsto dalla predetta normativa);

35) *Che, tale diritto spetta alla scrivente in quanto madre di una bambina di 1 anno e 7 mesi;*

36) *che la ricorrente in data 25.01.2017, per pec e a mezzo raccomandata a.r. n.14942052429-9 ha inoltrato domanda di assegnazione temporanea, in quanto madre di una bambina di età inferiore ai 3 anni, ovvero di un anno e 7 mesi;*

37) *che l'USP Messina con nota Prot.0001604 del 16.02.2017 ha rigettato la superiore richiesta con la seguente dicitura: "In riferimento all'istanza in oggetto si comunica che le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l'A.S. 2016/2017 sono regolate dal CCNI del 15 giugno 2016 che stabilisce i criteri generali e la sequenza operativa delle operazioni. Pertanto i movimenti vengono effettuati a seguito di specifiche graduatorie, formate in base ai criteri stabiliti dal suddetto contratto e in base ai posti disponibili rimasti dopo le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo. Alla luce della disciplina sopra richiamata e considerata l'assenza di posti vacanti e disponibili, la richiesta della S.V. di assegnazione ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs 151/2001 non ha potuto trovare accoglimento. Il Dirigente Luca Gatani – f.to”;*

38) *Che le procedure di assegnazione della sede definitiva e il trasferimento della ricorrente, a Matera con la conseguente mancata assegnazione della sede definitiva presso la Provincia di Messina **sono illegittime, viziate e gravemente irregolari e devono essere annullate / dichiarate nulle e revocate per i seguenti MOTIVI DI DIRITTO.***

SUL FUMUS BONI IURIS

V) *Che i motivi di diritto esposti nel ricorso ex art. 414 CPC allegato, ai quali ci si riporta per brevità, si intendono interamente riportati e trascritti nel presente atto, e vengono richiamati succintamente ed integrati con recente giurisprudenza, anche successiva alla data del deposito del ricorso di merito, che supporta le ragioni della ricorrente, come di seguito esposto:*

MOTIVI DI DIRITTO

A) ***Violazione degli artt. 1 e segg. del CCNI concernente la mobilità del personale docente nonché degli artt. 1 e segg. dell'O.M. n°241 del 08.04.2016 – violazione dell'art. 3 e segg. l. n°241/1990 – violazione del giusto procedimento – difetto assoluto di motivazione, dei presupposti, erroneità, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.***

Come riferito in narrativa, e nel ricorso ex art. 414 cpc che si richiama, nell'ambito della fase C del procedimento di mobilità per il personale docente per l'anno



scolastico 2016/17, la ricorrente Miceli, con 17 punti (11 punti oltre 6 di ricongiungimento familiare), è stata erratamente trasferita in Basilicata, a Matera ed assegnata per il triennio 2016/19 presso il LICEO SCIENTIFICO "DANTE ALIGHIERI", nel quale non è neanche previsto l'insegnamento della disciplina della c.d.c. A018, come chiarito nella premessa in fatto, mentre i seguenti docenti tutti con punteggio inferiore e tutti concorrenti alla medesima fase C di mobilità hanno ottenuto una sede in ambiti indicati dalla ricorrente nella domanda di trasferimento. In particolare la Prof.ssa MICELI, che ha concorso alla fase C di mobilità con 17 punti (11 oltre 6 punti di ricongiungimento familiare), è stata ingiustamente superata dal Prof. PALANO Maurizio Salvatore, che con 7 punti ha ottenuto il trasferimento nell'ambito SICILIA AMBITO 13, indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità come seconda scelta, e dalla Prof.ssa GIONFRIDDO Laura, che con un punteggio pari a ZERO, è stata in un primo momento ritenuta essere docente in esubero nazionale nella c.d.c. A018 e successivamente con Decreto prot. 4888 del 29.08.2016 dell'USP – AT di Siracusa, allegato, è stata trasferita nell'ambito SICILIA AMBITO 0026, indicato dalla ricorrente al posto 17 nella domanda di mobilità ed assegnata in una cattedra del Liceo Artistico "Gagini" di Siracusa.

Quanto sopra esposto riguarda la medesima fase di mobilità alla quale la concorrente ha concorso, ovvero la fase C, ed è documentalmente provato dalla documentazione allegata.

Inspiegabilmente la docente MICELI è stata penalizzata dal maggiore punteggio posseduto rispetto agli altri due docenti concorrenti alle medesime procedure di fase C, il Prof. PALANO (7 punti) e la Prof.ssa GIONFRIDDO (ZERO punti) che sono stati trasferiti in sedi scelte dalla ricorrente nella domanda di trasferimento.

Niente di più illogico, arbitrario e antiggiuridico.

Sul rispetto del criterio del punteggio nelle operazioni di mobilità, ad integrazione delle pronunzie indicate nel ricorso ex art. 414, si richiama e produce la sentenza del 14.11.2018 n.741/2018, resa nel procedimento n.111/2017 del **Tribunale di Termini Imerese** (allegato n.62 - 5).

Il Giudice del Lavoro ha censurato il criterio misto del raffronto "*numerico posizionale*" delle varie sedi nelle domande e del punteggio dei docenti concorrenti alla mobilità, per ogni sede indicata nella stessa posizione rispetto agli altri: "*Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, mentre l'ordine delle preferenze diventa*



*decisivo solo a parità di punteggio. Una diversa interpretazione della norma collettiva violerebbe anche il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, **lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons. di Stato, Sez. IV, sent.5611/2011).***"

La **Corte d'Appello di Ancona sez. lav., con la sentenza n.457 del 15.01.2019** (allegato n.64), ha statuito che "Nel disciplinare le operazioni di mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017, le previsioni del CCNL 8 aprile 2016, in cui sono confluite le volontà delle parti sociali, devono essere lette, nel senso che, in seno ad ognuna delle fasi delle operazioni di mobilità, occorre considerare, con riguardo a ciascuna preferenza territoriale espressa dal docente, il punteggio che questi possa far valere rispetto agli altri aspiranti alla medesima sede (non importa secondo quale ordine di preferenza), tenuto conto che "ciascuna preferenza" espressa può comportare delle variazioni nel punteggio, a seconda dell'ambito territoriale di riferimento, qualora il docente interessato goda di punteggio aggiuntivo solo per uno o alcuni di tali ambiti; esclusivamente in questo limitato senso la preferenza espressa viene presa in considerazione e diventa determinante nell'assegnazione di una sede piuttosto che altra; nessuna incidenza ha, dunque, l'ordine delle preferenze espresse dal singolo docente (in quanto la tabella dei titoli non vi fa riferimento) nella determinazione dell'ordine in cui dovranno esaminarsi le richieste di tutti i docenti, ordine che è dato dal più alto punteggio; ne deriva che nella procedura di mobilità in discorso, l'ordine di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili è regolato in primo luogo dalle precedenzae acquisite, ossia dal punteggio ottenuto in graduatoria (le une e gli altri variabili per ambito territoriale), e, solo a parità di punteggio, dall'ordine di preferenza espresso in seno all'istanza."

Nel caso in questione la ricorrente con punteggio pari ad 11 punti (oltre i 6 punti di ricongiungimento familiare per l'ambito 0016 di residenza) avrebbe dovuto essere trasferita nell'ambito 013 della provincia di Messina o in provincia di Siracusa.

Sull'illegittimità del criterio "misto" si segnala anche l'orientamento del **Tribunale di Patti** (ordinanza del 18.02.2009 – RG n. 2643/2018 -1) e del Collegio del **Tribunale di Pordenone** (n. cronol. 1066/2017 del 30/06/2017 - RG n. 207/2017), depositate in atti, che su reclamo dello scrivente difensore, ha espresso il seguente principio: "... Si tratta di una scelta che sfugge a qualsivoglia



spiegazione; non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello del punteggio (che nel suo ammontare non viene contestato dal MIUR)” (allegati n. 70 e n.71).

Con ordinanza di accoglimento del 17/04/2018, cron. 754/2018, resa nel procedimento 931/2017 RG, anche il **Tribunale di Cuneo** ha censurato il criterio “misto” affermando che l’unico criterio da seguire nei trasferimenti è quello del punteggio in quanto “*non emerge ragione espressa, eventualmente anche in deroga a criteri ordinari, per la quale il docente che abbia un punteggio superiore ad altro debba essere allo stesso pretermesso*” (allegato n.63 - 3).

Il criterio del punteggio, che rappresenta la sintesi della storia professionale, della anzianità e della specializzazione ed altro posseduto da ciascun docente è, pertanto, l’unico criterio logico e legittimo nell’assegnazione di posti e nelle procedure di mobilità e l’utilizzazione del “criterio misto” per ogni fase della c.d. “preferenza numerico – posizionale” è del tutto arbitrario, causale e non risponde ai canoni di trasparenza, correttezza e buon andamento cui ogni P.A. deve attenersi.

In mancanza della conoscenza di posti disponibili, delle scelte fatte dagli altri concorrenti, ogni docente, nella individuazione delle sedi (senza l’attribuzione della priorità al punteggio posseduto) è rimesso ad una mobilità ed a procedure del tutto arbitrarie e causali che non rispondono ad alcun criterio logico e di equità (di Trib. di Pordenone Coll. Lavoro ord 700 C.P.C. cron. 1066/17 del 30 giugno 2017 ed altre).

Nel caso in questione è evidente l’errore effettuato dal Ministero e dall’algoritmo che ha gestito la fase C di mobilità della c.d.c. A018, che ha trasferito il Prof. PALANO con 7 punti e la la Prof.ssa GIONFRIDDO con punti pari a ZERO in sedi richieste dalla ricorrente che, per errore, nonostante il punteggio maggiore, è stata trasferita in Basilicata.

Il **Consiglio di Stato**, chiamato a decidere sull’appello proposto dal MIUR avverso la Sentenza n. 9230 del 2018 emessa dal TAR Lazio, con la **Sentenza n.8472/2019** (allegato n.65) ha ritenuto **illegittimo l’utilizzo dell’algoritmo, essendo impossibile comprendere le modalità di distribuzione dei posti disponibili ai docenti concorrenti alle procedure.**

Il Consiglio di Stato nella predetta Sentenza ha contestato che il MIUR non ha illustrato sul piano tecnico le istruzioni impartite e le modalità di funzionamento delle operazioni informatiche riconducibili fattivamente alla “... *preventiva, eventualmente contemporanea o successiva azione umana di impostazione e/o controllo dello strumento...*”, con la conseguente “... **impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo,**



siano stati assegnati i posti disponibili, (che) costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura ...”.

Tale sentenza è applicabile al caso in esame in quanto non si comprendono le ragioni che hanno determinato il trasferimento di docenti con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente in sedi indicate dalla medesima nella domanda di mobilità e per cui l’algoritmo del MIUR non ha destinato tutte le cattedre disponibili nella c.d.c. A018 alle procedure di trasferimento, come rilevato nella premessa in fatto.

Come riportato nel ricorso di merito, inoltre, la fondatezza delle ragioni della ricorrente è stata riconosciuta da vari Tribunali, in procedimenti in buona parte sovrapponibili ed analoghi a quello che ci occupa che per brevità si richiamano tra i quali i provvedimenti del **Tribunale di Patti** - Sezione Lavoro del 31.10.2016 - RG n. 2497-1/2016 R.G., dell’11.11.2016 - R.G. 2491/2016-1 e del 17.11.2016 - R.G. 2493/2016-1, allegati 32, 33 e 38 al ricorso ordinario.

Ebbene, con la L. n°107/2015, è stato previsto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, la cui partecipazione è stata riservata, dapprima ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’a. s. 2014/2015 e, successivamente, a quelli (tra cui la ricorrente) assunti con il piano straordinario previsto dall’art. 1 comma 98, lett. b) e c) ed assegnati su sede provvisoria per l’a. s. 2015/2016.

La mobilità del personale docente per l’a. s. 2016/2017 è disciplinata dal CCNI siglato l’08.04.2016 e dall’O.M. n°241 dell’08.04.2016, entrambi fondati sulle previsioni di carattere generale di cui all’art. 1, comma 108, della L. n°107/2015 (c.d. “Buona Scuola”).

Nello specifico, per quanto qui più interessa, **l’art. 6 del CCNI del 08.04.2016** – relativamente alla **“Fase C”** cui ha partecipato la ricorrente (mobilità per assegnazione della sede definitiva su ambito nazionale) – ha previsto che *“Gli assunti nell’a.s. ‘15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d’ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali, l’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero determinato o completato d’ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza; (...)*

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l’ordine definito nell’allegato 1.”



Orbene, l'allegato 1 del medesimo CCNI prevede, relativamente alla Fase C, che "per ciascuna delle operazioni l'ordine della graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine di cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e preferenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore età anagrafica".

Sicché, alla stregua della normativa citata, l'Amministrazione resistente, nel procedere all'assegnazione delle sedi nell'ambito della Fase C, così come nelle altre tre fasi della mobilità, **avrebbe dovuto necessariamente attenersi all'unico criterio possibile, ovvero quello del punteggio più alto,** valutate anche le eventuali preferenze previste dall'art. 13 del citato CCNI.

In altri termini, il docente avente un punteggio più alto avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva tenuto conto dei posti disponibili e secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda.

Sulla necessità di utilizzare il criterio del punteggio come elemento essenziale ed imprescindibile delle procedure di trasferimento ed assegnazione, anche dopo le pronunce già richiamate, ormai giornalmente ed in maniera costante, si registrano decisioni conformi da parte dei vari Tribunali italiani.

Sennonché, l'Amministrazione scolastica, **evidentemente per errori di funzionamento del sistema predisposto (non potrebbe essere altrimenti), ha immotivatamente** proceduto all'assegnazione degli ambiti territoriali, **non rispettando in alcun modo** l'origine della graduatoria determinata dai punteggi conseguiti dai singoli candidati.

Difatti, **la ricorrente, con un punteggio di 17, ovvero 11 punti oltre i 6 punti spettanti per il ricongiungimento, è stata trasferita a Matera, a distanza di diverse centinaia di chilometri dal Comune di residenza, mentre una docente con punteggio zero, è stata assegnata a Siracusa e non trasferita in un ambito nazionale, ed un altro docente con 7 punti è stato trasferito nell'ambito 0013 della provincia di Messina.**

In tale contesto, non v'è chi non veda **l'assoluta illegittimità degli atti in base ai quali sono stati disposti i trasferimenti in contestazione, risultando platealmente disattesi i fondamentali principi di rilievo costituzionale di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (artt. 97 Cost.).**

È indubitabile, infatti, che laddove la P.A. si fosse attenuta ai criteri di legge evidenziati, la ricorrente, in virtù del punteggio attribuito per un totale di 17 punti,



avrebbe sicuramente ottenuto l'assegnazione presso un ambito territoriale più vicino al luogo di residenza e comunque inserito fra le sue preferenze, e non in Basilicata. Ciò in assenza di qualsiasi esternazione da parte della P.A. in merito ai criteri ed elementi in base ai quali sono stati adottati i trasferimenti in contestazione, avuto particolare riguardo ai parametri di selezione posti a fondamento dell'algoritmo che ha governato le assegnazioni dei docenti.

Per l'effetto, tutti gli aspiranti, compresa la ricorrente, si sono trovati nell'oggettiva impossibilità di cogliere e verificare l'iter logico – giuridico seguito dall'Amministrazione scolastica per l'adozione delle determinazioni in contestazione.

Risulta così evidente anche la perpetrata violazione dell'art. 3 della L. n.241/90, alla cui stregua, ogni provvedimento amministrativo deve essere congruamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne hanno determinato l'adozione da parte della P.A.

Come da tempo chiarito in giurisprudenza, invero, *“ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n.241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.” (cfr per tutte T.A.R. Lazio Roma, Sez II, 21.06.11, n. 5479).*

In sostanza, tale precetto normativo mira a consentire al privato la possibilità di vagliare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso una valutazione ex post dell'iter logico – valutativo seguito dall'amministrazione, con particolare riferimento ai presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in essere.

Nel caso di specie l'Amministrazione resistente ha trasferito la ricorrente a centinaia di chilometri dal Comune di residenza senza minimamente spiegare le ragioni poste a fondamento di siffatta determinazione, né tantomeno i motivi che hanno indotto ad assegnare docenti con punteggio inferiore ad ambiti territoriali più vicini alla Regione Sicilia.

Il **Tribunale di Taranto** con la pronuncia del 10.01.2017, su fattispecie analoga ha affermato che l'individuazione della sede di destinazione per come posta in essere dal MIUR: *“...avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da*



parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore”.

Anche da qui, dunque, l'illegittimità degli atti in base ai quali è stato disposto il trasferimento della ricorrente.

B) Errata applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n.241/2016, poiché in contrasto con le norme di legge in materia di assunzione, trasferimenti e precedenze, nonché in violazione e contrasto con i commi 73 e 108 dell'articolo 1 della L.107/2015, violazione ed operatività del comma 196 della legge 107/2015 e del comma 98 della stessa legge.

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione - eccesso di potere - irragionevolezza ed illogicità e violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297/1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità. Violazione delle norme e dei principi di auto - organizzazione fissati dal D.L. 165/2001.

Mancata applicazione della sospensione della mobilità stabilita dai vari Tribunali Amministrativi dell'operatività dell'ordinanza ministeriale n.241/2016 - Violazione dell'obbligo di legge di dare esecuzione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

La procedura di assegnazione della sede alla ricorrente, così come l'intera procedura di mobilità sono illegittime in quanto si basano sull'applicazione della ordinanza ministeriale n.241/2016, che è palesemente illegittima e contraria a norme di legge e principi costituzionali e che ha dato causa a una serie di procedure di assegnazione viziate ed errate.

L'applicazione dei criteri e delle fasi dell'ordinanza ministeriale 241/2016, ha generato con effetto c.d. "a cascata", assegnazione di posti non dovuti e la violazione del principio di uguaglianza e delle assegnazioni delle priorità previste per legge, creando un procedimento aberrante, oltre che ingiusto.

Sul punto si richiamano per brevità le considerazioni svolte negli altri motivi di diritto.

C) Violazione di tutte le norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.



Il trasferimento della deducente e tutte le procedure di mobilità sono viziate dalla assoluta mancanza di trasparenza nei criteri e metodi di scelta e di assegnazione dei docenti.

Anche il Tribunale di Roma si è espresso in tal senso con le ordinanze di accoglimento totale n. cronol. 3807/2017 e n. cronol. 3808/2017, entrambe del 16.01.2017, relative ai procedimenti RG n. 39830/2016 e RG n. 41266/2016 (allegati n.69 e 70), su ricorsi presentati dallo scrivente, assumendo, inoltre, che “Risulta dunque che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi.”

Per altro, è noto ed è stato dimostrato che molti soggetti partecipanti hanno avuto l'assegnazione di punteggi errati (addirittura impossibili - punti superiori a 300), che titoli di precedenza non sono stati applicati agli aventi diritto (come la ricorrente), mentre a soggetti non titolari del relativo diritto sono state assegnate precedenza non dovute, in alcuni casi sono stati assegnati posti in eccedenza rispetto alle disponibilità ed in molti altri casi non sono stati assegnati tutti i posti disponibili ed allo stesso modo non sono stati chiariti i principi e le norme applicate per la determinazione dei posti disponibili.

D) ILLEGITTIMA MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 42 bis E 45 DEL D. L. 151/2001 E MANCATO RICONOSCIMENTO ED APPLICAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI OTTENERE LA C.D. "assegnazione temporanea" ED ILLEGITTIMA MANCATA PREVISIONE DELLA PRECEDENZA E POSSIBILITÀ' DI FORMULARE LA RELATIVA ISTANZA IN SEDE DI ASSUNZIONE, MOBILITA' ED ASSEGNAZIONE PROVVISORIA. ILLEGITTIMO ED INGIUSTIFICATO RIFIUTO DI PROCEDERE ALLA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA.

Parte ricorrente ha altresì richiesto di beneficiare della c.d. assegnazione temporanea ai sensi **dell'art. 42 bis e 45 del D. L. 151/2001**, diritto alla stessa spettante in quanto madre di una bambina di 1 anno e 7 mesi e quindi inferiore a 3 anni, alla data di inoltro della richiesta, formulata in data 25.01.2017, per pec e a mezzo raccomandata a.r. n.14942052429-9, in atti (allegato n.21).

Tale richiesta è stata riscontrata negativamente dall'USP Messina con nota Prot.0001604 del 16.02.2017, rigettandola, con la seguente dicitura: *“In riferimento all'istanza in oggetto si comunica che le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l'A.S. 2016/2017 sono regolate dal CCNI del 15 giugno 2016 che stabilisce i criteri generali e la sequenza operativa delle operazioni.*



Pertanto i movimenti vengono effettuati a seguito di specifiche graduatorie, formate in base ai criteri stabiliti dal suddetto contratto e in base ai posti disponibili rimasti dopo le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo. Alla luce della disciplina sopra richiamata e considerata l'assenza di posti vacanti e disponibili, la richiesta della S.V. di assegnazione ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs 151/2001 non ha potuto trovare accoglimento. Il Dirigente Luca Gatani – f.to; (allegato n.22)

La giurisprudenza e la dottrina sono conformi nel ritenere che le ragioni di ricongiungimento familiare e le motivazioni poste alla base della domanda di assegnazione temporanea sono prevalenti rispetto alle esigenze di servizio della pubblica amministrazione.

La docente, oltre alla domanda di "assegnazione provvisoria", ha diritto a presentare l'ulteriore diversa domanda di "assegnazione temporanea" in quanto la normativa di cui al D.L. 151/2001 prevede una "priorità – precedenza" che non è stata rispettata dal MIUR, tanto da non essere stata prevista la relativa domanda in occasione della c.d. Mobilità e nemmeno nella successiva fase della c.d "assegnazione provvisoria" per l'anno scolastico 2016/2017.

Ciò è una evidente violazione di legge e dei diritti della ricorrente.

In particolare, la Giurisprudenza in maniera costante sul punto ha affermato che: *"I benefici previsti dall'art. 42-bis d.lgs. 151/01 in materia di ricongiungimento familiare sono fruibili anche dal docente con figli di età inferiore a 3 anni"*.

I Tribunali investiti della questione in maniera conforme hanno ormai definitivamente sancito il diritto del docente con figli di età inferiore a tre anni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42bis D.lgs. 151/01, di godere della c.d. "assegnazione temporanea" per un periodo della durata complessiva non superiore a tre anni, presso una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione.

§§§

Sulla fondatezza della richiesta di ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ai sensi dell'art. 42 BIS DEL D. LGS. 151/01 e sull'obbligo di specifica ed adeguata motivazione del diniego così come modificato e previsto dall'art. 14, comma 7, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in vigore dal 28.8.2015.

Il Decreto Legislativo n. 151/2001 ["Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità"], disciplina "i congedi, i



riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità” e prevede un complesso di norme a tutela e sostegno della famiglia.

Tra le norme più importanti rientra certamente quella contenuta nell’art. 42 bis in cui il Legislatore, recependo le direttive comunitarie dirette a tutelare l’istituto della famiglia, ha previsto che: *“1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.”.*

La norma è posta a tutela dei valori inerenti la famiglia e, in particolare, la cura dei figli minori in tenerissima età, assicurati dagli art. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione. L’art. 42 bis D.lgs. n. 151/2001 ha la finalità di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita, garantendo, in tal modo, la massima unità familiare.

L’unico limite posto è quello delle esigenze organizzative e funzionali della P.A., nella parte in cui tale previsione pone quale condizione di applicabilità del beneficio la *“... sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva”.*

Il richiamo della norma alle *“amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”* dispone che di tale beneficio ne possano godere i dipendenti della P. A, tra i quali i docenti.

L’assegnazione temporanea disciplinato dall’art. 42 bis del D. Lgs. 151/01 può essere chiesta in presenza dei seguenti presupposti:

1. essere dipendente a tempo indeterminato di una P.A.;
2. essere genitore di un bambino di età inferiore a tre anni e avanzare l’istanza prima del compimento del terzo anno di vita del figlio; sul punto si evidenzia che la norma è pienamente applicabile anche ai genitori affidatari ed adottivi, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs 151/01, a condizione che l’istanza venga presentata entro i primi tre anni



dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età dello stesso (come nel caso oggetto del presente ricorso);

3. essere in possesso della professionalità corrispondente al posto da ricoprire (ad es., l'insegnante abilitata all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, non potrà richiedere l'assegnazione temporanea nella scuola primaria).

Secondo la Giurisprudenza dominante, l'art. 42 bis, in deroga a qualsivoglia ulteriore configgente portato normativo, con l'unico limite obiettivo della disponibilità di posti ed in presenza degli specifici requisiti soggettivi, configura in capo al lavoratore richiedente un diritto soggettivo non assoluto e incompressibile, ovvero, "diritto condizionato", quello che la giurisprudenza amministrativa in materia qualifica come "interesse legittimo" cedevole di fronte a riconosciute superiori esigenze organizzative dell'Amministrazione, identificabili con il buon andamento del servizio (Tar Lazio-Roma, sez. I quater, 22.3.2007, n. 2488).

A ciò si aggiunga che la norma è stata recentemente oggetto di importantissima modifica che rende ancora più ristretto lo *spatium deliberandi* del dissenso che la P.A. può opporre rispetto all'assegnazione temporanea.

L'art. 14, comma 7, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in vigore dal 28.8.2015, ha infatti modificato il primo comma dell'art. 42-bis inserendo, in coda all'inciso "***L'eventuale dissenso deve essere motivato***" già contenuto nella vecchia formulazione della norma, il seguente: "*e limitato a casi ed esigenze eccezionali*".

Nel caso in questione non è stato reso alcun dissenso motivato!

La risposta del MIUR sopra richiamata contiene una "**MOTIVAZIONE APPARENTE ED INFONDATA**" perché a seguito delle operazioni di mobilità – assegnazione provvisoria avvenute sulla base del CCNI del 15 giugno 2016, cui è stata data evidentemente priorità rispetto alla previsione normativa del D.lgs 151/2001, non residuerebbero posti disponibili.

Si tratta, evidentemente, di una **motivazione apparente ed infondata**:

- **Apparente, perché si limita ad una mera forma di stile "preconfezionata" che non valuta nello specifico e concretamente gli aspetti evidenziati dalla ricorrente nella istanza di assegnazione temporanea (con particolare riferimento alla impossibilità di avanzare la relativa istanza ex D. lgs 151 prima o contestualmente ai trasferimenti ed alle assegnazioni provvisorie);**

- **Illegittima ed infondata perché viola le previsioni normative e non riconosce e limita nella sostanza la possibilità di chiedere ed ottenere qualsiasi assegnazione temporanea ex d. lgs 151 perché SUCCESSIVA e**



SUBORDINATA, alle altre fasi che si sono svolte ad ESAURIMENTO delle disponibilità dei posti.

La modifica, che bilancia in maniera evidente a favore del lavoratore la ponderazione di interessi che il datore di lavoro può compiere nel momento in cui individua ostacoli all'esercizio della prerogativa di riunione del nucleo familiare che la disposizione tende a favorire, pertanto, comporta non solo che la motivazione dovrà essere seria, ragionevole e verificabile e non mera formula di stile (*ex plurimis: Trib. di Roma, ord. Coll. 8/8/2013*), ma che dovrà anche esprimere esigenze realmente eccezionali, tali da giustificare il sacrificio dell'interesse, anch'esso costituzionalmente protetto, ma oggi certamente preponderante, alla tutela del nucleo familiare, e non potrà più essere identificato col mero disagio, ma con l'effettivo vero e proprio pregiudizio all'attività della P.A.

La finalità del Legislatore di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita, richiederebbe, da parte delle PP.AA., un'attenta analisi delle istanze e, conseguentemente, una motivazione congrua e seria, idonea a far sì che il minore, soggetto debole cui si è inteso assicurare tutela, non venga ingiustamente privato dell'affetto e delle cure di entrambi i genitori.

Particolarmente rilevante è la decisione del Tribunale di Ivrea che ha precisato che sia INSPIEGABILE, il fatto che a parità di meritevolezza, i richiedenti assegnazione provvisoria nelle procedure di mobilità annuale, siano stati destinatari di un trattamento preferenziale rispetto ai richiedenti assegnazione temporaneo ex D.Lgs 151/2001 che nel caso in esame non sono stati nemmeno presi in considerazione.

Sul riconoscimento di tale diritto si segnalano e richiamo le seguenti pronunce:

Tribunale di Lecce – 16 luglio 2007, *Il Civilista* 2010, 6,83 (diritto al riconoscimento ed obbligatorietà della motivazione del dissenso);

Tribunale di Ivrea – ordinanza cautelare del 16 dicembre 2015 (diritto al riconoscimento ed obbligo di diniego specificamente ed adeguatamente motivato);

Tar Parma – sez I – 30 settembre 2016 (riconoscimento del diritto ed operatività del limite di cui alla novella 124 del 2015);

Tar Roma – sez. I – 22 aprile 2016;

Tar Salerno – sez I – 23 agosto 2016;

Tribunale Reggio Emilia – 9 novembre 2005;

Tribunale Torino (11 luglio 2016) già citato.

La *ratio* dell'istituto è quella di tutelare l'interesse del minore e favorire il ricongiungimento dei genitori e figli in tenera età e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita e che la norma si applica sensi



dell'articolo 45 dello stesso decreto legislativo ai genitori di bambini con età inferiore a tre anni.

Nel caso in oggetto, infatti, la docente nonostante al momento delle fasi della mobilità e delle assegnazioni provvisorie non fosse prevista la possibilità di avanzare istanza ex D.L. 151/2001, con istanza (allegata in copia al presente ricorso) ha formulato la relativa domanda, corredata di tutti i documenti necessari ed idonei a dimostrare la esistenza dei presupposti di legge.

Il MIUR, in violazione di tale norma e dei diritti della ricorrente, ad oggi non ha dato idoneo riscontro e si è sostanzialmente rifiutato di riconoscere i legittimi diritti della deducente ed applicare le suddette previsioni legislative.

Peraltro l'operato del MIUR non può essere ritenuto giustificato dalla mancanza di disponibilità di posti in quanto tale priorità avrebbe dovuto essere concessa ed essere applicata prima tenendo conto della disponibilità dei posti precedenti alla c.d. "assegnazione provvisoria" con una motivazione non idonea o "preconfezionata", come avvenuto nel caso in esame.

Il provvedimento di diniego, infatti, è basato su una formula di stile, non contiene alcuna adeguata e specifica motivazione delle ragioni del rigetto ed è in evidente contrasto e disparità con le innumerevoli assegnazioni provvisorie eseguite di fatto con una illegittima compressione delle disponibilità dovute ai sensi del Dlgs 151/2001 e s.m.i.

La ricorrente, pertanto ha il diritto di vedere riconosciuto il proprio diritto alla "assegnazione temporanea" ai sensi della normativa vigente e di essere assegnata temporaneamente, per il periodo di tre anni, presso la sede richiesta, ovvero presso la Provincia di Messina e dove esiste il proprio nucleo familiare, ovvero nella sede ed ambito più vicini ed immediatamente disponibile nel rispetto della precedenza e delle previsioni normative anzi dette.

L'operato del MIUR nel caso in esame, inoltre, è viziato da mancanza di trasparenza ed imparzialità e buon andamento e mancanza di motivazione che deve rispettare la PA nel compimento dei propri atti in quanto non ha chiarito e documentato i posti occupati e non ha dato specifiche motivazioni sulla indisponibilità del posto con particolare riferimento alle assegnazioni provvisorie, precedentemente operate con una "preferenza di fatto" *contra legem*.

Nel caso in esame la ricorrente nella sua istanza ha documentato di avere il possesso di tutti i presupposti previsti dalla legge (essendo assunta a tempo indeterminato, avendo una figlia di età inferiore ai tre anni ed essendo, ovviamente, abilitata



all'insegnamento), il M.I.U.R. nonostante ciò non ha accolto l'istanza, omettendo persino di comunicare le obbligatorie ragioni del dissenso.

§§§

I diversi Tribunali investiti di problematiche analoghe a quella della ricorrente, hanno emesso provvedimenti cautelari idonei ad impedire gli effetti di simili atti illegittimi.

Il **Tribunale di Torino** con provvedimento dell'11.7.2016 ha condannato il M.I.U.R. a disporre l'assegnazione temporanea triennale di un'insegnante in provincia di Catania, ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, accogliendo il ricorso d'urgenza con cui la stessa non aveva ottenuto il riconoscimento del diritto ad ottenere il ricongiungimento familiare.

Sul punto sono stati emessi diversi **procedimenti cautelari** in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità, in considerazione dei relativi **“pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente”** (Trib. Roma – Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26.01.2000, in Dir. Lav.2000,400; nello stesso senso, ex multis, Trib. Roma, - sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20.01.2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib Agrigento – sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28.03.2001, in Lavoro giur. 2001, pag.778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4.02.2016).

Inoltre, si evidenziano e richiamano:

- **Ordinanza n.16081/2016 del Tribunale di Patti – sez. Lavoro, resa nel procedimento n.2497-1/2016 R.G.** che si allega e richiama integralmente, anche in considerazione dei plurimi aspetti di illegittimità sanciti ed altro, che non si riportano per brevità in quanto già esposti in premessa, e con la quale viene anche chiarito che il trasferimento *“rappresenta un danno non ristorabile, grave ed irreparabile, al diritto inviolabile della ricorrente di sviluppare la propria personalità nel proprio ambito familiare e residenziale.”*

§ § §

Sempre sul “fumus boni iuris”

In punto di sussistenza del c.d. *fumus boni iuris*, a supporto e integrazione delle argomentazioni e motivazioni che precedono, si espone quanto segue

§ § §

Sull'orientamento del Tribunale di Patti in ordine alle illegittimità delle procedure di mobilità adottate dal MIUR

Il Tribunale di Patti, in maniera uniformemente costante nelle decisioni assunte, ha ritenuto che le procedure di mobilità operate dal MIUR negli anni scolastici precedenti sono illegittime per le ragioni qui di seguito evidenziate. Con sentenza n. 860/2017, pubblicata il 22.05.2017, resa nel procedimento n. 2493/2016 R.G., il



Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti (allegato n.71) ha ritenuto che: - “... tra i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, appare dirimente quello relativo alla mancanza di trasparenza e di ragionevolezza del provvedimento datoriale che non indica neanche le ragioni dei trasferimenti senza il rispetto del criterio meritocratico dei punteggi. Dai bollettini relativi ai movimenti interprovinciali prodotti dalla ricorrente, si evince che alcuni ambiti territoriali più vicini a quello di residenza, ed indicati in ordine progressivo di preferenza, sono stati assegnati a docenti con punteggi inferiori...”; - “... Appare ovvio che l’Amministrazione ha suddiviso i docenti in fasce e ha proceduto a trasferimenti totalmente avulsi dal criterio trasparente della meritocrazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l’ordine delle preferenze indicate dai candidati...”; - “... La condotta dell’Amministrazione appare, pertanto, posta in essere in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), dell’art. 1, comma 108 legge n. 107/15 che concerne la necessità di rispettare l’ordine della tabella di vicinanza allegata all’Ordinanza Ministeriale, dell’Ordinanza ministeriale n. 241/16, nonché della legge n. 62/00 e dell’art. 13 contratto mobilità.” “... Peraltro, non emerge il contenuto specifico dei parametri utilizzati per il funzionamento dell’algoritmo che ha gestito i movimenti e, in definitiva, non risulta possibile ricostruire le ragioni del trasferimento e del mancato rispetto dei criteri della graduatoria nonché dell’inosservanza dell’ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda ...”.

Per quanto sopra chiarito, il Tribunale di Patti ha accolto il ricorso in questione su istanza della scrivente difesa con l’annullamento dell’ingiusto trasferimento subito dalla ricorrente e con ordine al MIUR di provvedere al trasferimento spettante in altro ambito territoriale secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda e secondo il criterio dello scorrimento della graduatoria.

Oltre quanto sopra il **Tribunale di Patti** con sentenza n.1278/2017 pubblicata il 19.07.2017, resa nel procedimento n. 190/2017 R.G. (allegato n.72) ha censurato l’algoritmo che gestisce le operazioni di trasferimento dei docenti in quanto “... non emerge il contenuto specifico dei parametri utilizzati per il funzionamento dell’algoritmo che ha gestito i movimenti e, in definitiva, non risulta possibile ricostruire le ragioni del trasferimento e del mancato rispetto dei criteri della graduatoria nonché dell’inosservanza dell’ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda...”.

§ § §

Sulla violazione del principio di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon



andamento (artt. 97 Cost.)

Non v'è chi non veda l'assoluta illegittimità degli atti in base ai quali sono stati disposti i trasferimenti in contestazione, risultando platealmente disattesi i fondamentali principi di rilievo costituzionale di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (artt. 97 Cost.). È indubitabile, infatti, che laddove la P.A. si fosse attenuta ai criteri di legge evidenziati ed alle norme contrattuali, parte ricorrente, in virtù del punteggio correttamente attribuito, avrebbe sicuramente ottenuto il trasferimento nell'ambito prescelto o a esso vicino e non sarebbe stata superato da altri docenti, che invece hanno ottenuto il trasferimento con un punteggio più basso. Ciò in assenza di qualsiasi esternazione da parte della P.A. in merito ai criteri ed elementi in base ai quali sono stati adottati i trasferimenti in contestazione, avuto particolare riguardo ai parametri di selezione posti a fondamento dell'algoritmo che ha governato le assegnazioni dei docenti. Tutti gli aspiranti, compresa la parte ricorrente, si sono trovati nell'oggettiva impossibilità di cogliere e verificare l'iter logico giuridico seguito dal MIUR, per l'adozione delle determinazioni in contestazione, anche per la mancata conoscenza, al momento della presentazione della domanda di mobilità 2016/ 17, della reale disponibilità delle sedi esprimibili e dell'assoluto difetto di motivazione nella comunicazione del mancato trasferimento richiesto.

Le operazioni di mobilità poste in essere dal MIUR sono viziate da una grave mancanza di trasparenza dovuta anche alla mancanza di informazioni in ordine alla scelta delle sedi verso le quali richiedere la mobilità. Le procedure adottate dal MIUR nelle operazioni di mobilità sono illegittime in quanto violano norme di legge e norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, infatti, la P.A. ha operato in maniera discriminatoria nell'individuazione delle sedi assegnate ai docenti trasferiti, nelle modalità di applicazione delle precedenze di legge, nella determinazione dei posti disponibili, non conosciuti dai partecipanti alla mobilità al momento di presentazione della domanda, nella risoluzione degli "errori" determinati dall'uso di un imprecisato "algoritmo", che ha mobilitato diversi docenti in posizioni non richieste o non spettanti, utilizzando farraginose modalità operative fatte di fasi e sotto - fasi, e determinando, nei fatti, un'assoluta impossibilità di verificare con certezza le procedure adottate, lasciando molto spazio alla discrezionalità personale, avulsa da qualsiasi criterio, nella definizione delle procedure, e riducendo i posti disponibili per i trasferimenti dei docenti tra province diverse. Il MIUR, attraverso la creazione di fasi e sotto - fasi, che privilegiano alcune categorie di docenti rispetto ad altri, non utilizza l'unico criterio certo e legittimo, ovvero quello del punteggio, che renderebbe chiaro e trasparente tutte le procedure di mobilità, e non fornisce alcuna



motivazione del proprio operato, comunicando asetticamente ai docenti che non hanno ottenuto il trasferimento richiesto, senza la relativa pubblicazione degli elenchi dei docenti esclusi e non soddisfatti. Risulta evidente anche la perpetrata violazione dell'art. 3 della L. n.241 / 90, alla cui stregua, ogni provvedimento amministrativo deve essere congruamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne hanno determinato l'adozione da parte della P.A. Come da tempo chiarito in giurisprudenza, invero, "ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta." (Cfr. per tutte T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 21.06.11, n. 5479). In sostanza, tale precetto normativo mira a consentire al privato la possibilità di vagliare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso una valutazione ex post dell'iter logico – valutativo seguito dall'amministrazione, con particolare riferimento ai presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in essere.

Nel caso di specie l'Amministrazione resistente ha negato il trasferimento interprovinciale della parte ricorrente nell'ambito prescelto o negli altri ambiti prescelti senza minimamente spiegare le ragioni poste a fondamento di siffatta determinazione, né tantomeno i motivi che hanno indotto ad assegnare docenti con punteggio inferiore e/o senza precedenza di legge in sedi richieste anche dalla parte deducente.

La mancata assegnazione della ricorrente nell'ambito prescelto e/o negli altri ambiti o sedi inseriti nella domanda e le procedure di mobilità per l'a.s. 2016/17 sono viziate dall'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni e nei criteri e metodi di scelta di assegnazione dei docenti delle sedi disponibili.

§ § §

Sull'onere della prova

Relativamente alla illegittimità dell'operato del MIUR ed all'onere della prova si richiamano i principi del **Tribunale di Vicenza** di cui all'ordinanza del 12.11.2016, che nel procedimento n.1591/2016 RG ha stabilito che per l'accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della "*probabile fondatezza del diritto azionato, riferito alla illegittimità del provvedimento di assegnazione...*" e che "*... incombe sul MIUR l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, onere che non è stato assolto, non essendo stata allegata l'esistenza di*



richiedenti titolari di un punteggio maggiore per ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle preferenze espresse dalla ricorrente...”.

Sul punto è intervenuto anche il **Tribunale di Firenze**, con sentenza n. 574 / 2017 del 13.06.2017, resa nel procedimento n. 3313 / 2016 RG che ha precisato come *“parte ricorrente abbia assolto all’onere di allegazione e prova in merito alle circostanze relative alla sua posizione in comparazione con le posizioni degli altri colleghi: peraltro, alla ricorrente non può chiedersi la dimostrazione di ulteriori circostanze rispetto all’unico fatto dalla stessa facilmente accertabile ovvero sia la circostanza di essere stata scavalcata da colleghi con punteggio inferiore.*

Per contro, sarebbe stato onere di parte convenuta provare documentalmente il corretto operare dell’amministrazione ovvero sia che erano state stilate distinte graduatoria secondo l’ordine di preferenza. Pertanto deve dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere l’assegnazione della sede definitiva in ambito territoriale risultante dall’applicazione il criterio del punteggio più alto di cui al CCNI 2016/17, secondo l’ordine di preferenza espresso dalla ricorrente in domanda, con condanna dell’amministrazione al compimento di tutti gli atti idonei a tale scopo.”

§ § §

Sull’orientamento dei Tribunali in ordine alla concessione dell’assegnazione temporanea in favore dei docenti

Quanto al disatteso provvedimento di concessione dell’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. n° 151/2001, i diversi Tribunali investiti di problematiche analoghe a quella della ricorrente, hanno emesso provvedimenti cautelari idonei ad impedire gli effetti di simili atti illegittimi, con il riconoscimento delle ragioni d’urgenza.

Le recenti pronunce dei Tribunali di Monza (R.G. n.1864/2018 del 29/11/2018) e Milano (R.G. n.11108/18 del 29/11/2018 e R.G. n.10973/2018 del 04/12/2018) hanno meglio chiarito la possibilità di applicazione dell’istituto dell’assegnazione temporanea con particolare riferimento al comparto scuola.

In particolare, il **Tribunale di Monza** (allegato n.75) evidenzia che il MIUR, *“nella determinazione degli assetti organizzativi del personale docente, di fatto finisce sistematicamente (e non già per ragioni contingenti o eccezionali) per disapplicare l’art. 42-bis del D. Lgs. n. 151/2001 e per frustrarne l’operatività, destinando le sedi vacanti e disponibili della dotazione organica di diritto alle operazioni di mobilità professionale e territoriale e alle nuove immissioni in ruolo, per poi procedere alle operazioni di assegnazione e utilizzazione provvisoria, senza dare autonomo spazio alle precipue esigenze di tutela del fanciullo tutelate dall’istituto dell’assegnazione temporanea.”*



Nel caso in esame, l'amministrazione ha rigettato l'istanza della docente, anche in presenza di posti dell'organico di diritto, residui al termine delle procedure di mobilità per la scuola secondaria di secondato grado per l'a. s. di riferimento, come in precedenza chiarito.

Il **Tribunale di Roma**, con l'ordinanza n. cronol. 69983/2018 del 10.07.2018, resa nel procedimento n. 42432/2017 R.G. (allegato n.73), su istanza della scrivente difesa, ha concesso il trasferimento nella provincia di Messina e l'assegnazione temporanea nella medesima provincia, richiesta al MIUR, con raccomandata a. r. dell'1.08.2017.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma ha precisato che *“l'amministrazione non si è pronunciata contravvenendo, con la sua inerzia, anche alla disposizione finale dell'articolo 42 che stabilisce “L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali, L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro 30 giorni dalla domanda” (all.77)*

Il **Tribunale di Pavia**, nei giudizi n.92/2017-1 RG e n.710/2017 RG (allegati n.63 – 4 e 5), proposti della scrivente difesa, ha precisato (10.03.2017) che in caso di mancato immediato accoglimento della richiesta di assegnazione temporanea si *“... pregiudicherebbe irrimediabilmente, non solo lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale e familiare dell'istante, danni, come tali, non suscettibile di ristoro per equivalente”* e ha ordinato al MIUR (ordinanza del 28.06.2017) la *“assegnazione della ricorrente, ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. 151/2001, presso una delle sedi di servizio ubicate nella provincia di Messina per tre anni dalla richiesta e dunque anche per gli a. s. 2017/2018 e 2018/2019”*, precisando che la durata di 3 anni dell'assegnazione decorre dalla richiesta, così come stabilito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con parere del 4.05.2004.

Lo stesso **Tribunale di Pavia** nelle predette decisioni ha evidenziato la profonda differenza tra l'assegnazione provvisoria e quella temporanea, *“laddove si consideri che l'assegnazione provvisoria appare istituto inteso a favorire la mobilità territoriale dei dipendenti in funzione delle soggettive condizioni del richiedente, avendo quindi riguardo a situazioni quali i gravi motivi di salute, la necessità di prestare assistenza a portatori di handicap, il ricongiungimento ai genitori ed appalesandosi, comunque, l'assegnazione temporanea più vantaggiosa per l'istante, quantomeno in relazione alla durata (tre anni, contro uno della assegnazione provvisoria).”*



Oltre tali pronunce si richiamano gli ulteriori seguenti orientamenti, che in maniera granitica, hanno riconosciuto il diritto dei docenti, con figli minori di tre anni, a beneficiare dell'assegnazione temporanea ad essere assegnati ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa (cfr. ex multis Tribunale Palermo, ord. 8 agosto 2016; Tribunale Perugia, ord. 3 agosto 2016; Tribunale Torino, ord. 11 luglio 2016; Tribunale Siena, ord. 24 maggio 2016; Tribunale Mantova, ord. Coll. 19 maggio 2016; Tribunale Roma, ord. 5 maggio 2016; Tribunale Perugia, ord. coll. 28 marzo 2016; Tribunale Mantova, ord. 25 marzo 2016; Tribunale Lucca, ord. 16 marzo 2016; Tribunale Torino, ord. coll. 11 marzo 2016; Tribunale Roma, ord. coll. 2 marzo 2016; Tribunale Mantova, ord. 10 febbraio 2016; Tribunale Ivrea, ord. 16 dicembre 2015; Tribunale Perugia, ord. 30 novembre 2015; Tribunale Ivrea, ord. 10 novembre 2015; Tribunale Pordenone, ord. 2 novembre 2015; Tribunale Mantova, ord. 26 ottobre 2015; Tribunale Milano, ord. 9 ottobre 2015; Tribunale Monza, ord. 22 settembre 2015; Tribunale Verona, ord. 18 maggio 2015; Tribunale Verona, ord. 14 aprile 2015; Tribunale Brindisi, ord. 13 marzo 2015; Tribunale Milano, 10 marzo 2015; Tribunale Brindisi, ord. 25 novembre 2014; Tribunale di Roma, 22 ottobre 2014; Tribunale Brindisi, 14 ottobre 2014; Tribunale Brindisi 13 ottobre 2014; Tribunale Brindisi, ord. coll. 5 febbraio 2014; Tribunale Brindisi, ord. 4 dicembre 2013; Tribunale Brindisi, ord. 5 novembre 2013).

Tutte le precedenti pronunce sono volte a tutelare l'interesse del minore e favorire il ricongiungimento dei genitori e figli in tenera età (inferiore a 3 anni) e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita.

Nel caso in esame la docente, sussistendone i presupposti di legge – età anagrafica figlia - ha formulato la relativa istanza alla P.A. che, invece, si è rifiutata di riconoscere i legittimi diritti ed applicare le suddette previsioni legislative, potendo addirittura disporre l'assegnazione temporanea anche con la composizione della cattedra attraverso l'unione di spezzoni di ore ovvero anche presso altra amministrazione dello Stato, con pari retribuzione economica.

§ § §

SULLE RAGIONI DI URGENZA DELLA DECISIONE DEL PRESENTE GIUDIZIO – SUL C.D. PERICULUM IN MORA

Prima di affrontare le motivazioni afferenti il *periculum in mora* per ragioni di completezza ed immediatezza si rende necessario trascrivere e richiamare quanto dedotto nel ricorso ex art. 414 cpc, che è parte integrante ed essenziale del *periculum in mora*:

“Il nucleo familiare della Prof.ssa Miceli è composto, dalla medesima, dal marito Sig. LICCIARDELLO Alessandro, e dai figli LICCIARDELLO



Anna, nata a Sant'Agata di Militello (ME) il 19.07.2015 (di anni uno e sette mesi alla data di proposizione della domanda) e di LICCIARDELLO Giuseppe, nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 06.12.2011 (di anni cinque).

Le condizioni di vita e di salute della bambina non rendono (in alcun modo) possibile, per la ricorrente trasferirsi a Matera, in quanto ciò comporterebbe necessariamente ed irreversibilmente un pregiudizio e danno alla figlia Anna (con età inferiore ai tre anni) ed fratello Giuseppe (di anni 5) ed alla loro regolare e serena crescita.

Il Sig. Licciardello Alessandro svolge la propria attività lavorativa a Palermo, luogo in cui si reca giornalmente da Santo Stefano di Camastra (in cui è stata fissata la casa coniugale dei Sigg.ri Licciardello – Miceli e dei figli minori).

Il marito della deducente, dipendente pubblico con contratto a tempo determinato (precario) per potersi recare sul posto di lavoro è costretto ad una percorrenza quotidiana di 200 Km circa.

Per potere accudire i figli la Prof.ssa Miceli nell'a. s. 2015/16 ha usufruito del congedo parentale spettante, e nell'a .s. 2016/17 ha usufruito, dal Settembre 2016 al 16 Ottobre 2016, dell'ulteriore congedo parentale, mentre dal 17 Ottobre 2016 ad oggi sta fruendo di aspettativa non retribuita per motivi di famiglia.

Il trasferimento a Matera, oltre che per le suddette motivazioni, è particolarmente gravoso ed insostenibile per la scrivente, anche per ragioni economiche, in quanto l'istante non può contribuire economicamente ai bisogni della famiglia perché priva di stipendio, in quanto collocata, in atto, in aspettativa non retribuita.

La deducente è stata di fatto costretta a formulare istanza di aspettativa non retribuita per evitare il trasferimento a Matera, che l'avrebbe costretta ad abbandonare e disgregare l'intero nucleo familiare, anche in considerazione del fatto che il marito non può in alcun modo accudire ai figli, che non possono essere abbandonati.

La situazione attuale è insostenibile anche da un punto di vista economico per la condizione lavorativa di precariato del marito e perché lo stipendio di insegnante non consentirebbe comunque di sostenere le spese ed i costi necessari per il trasferimento a Matera (affitto di casa arredata, rientri in Sicilia e quanto altro).

La docente, inoltre, non può in alcun modo trasferirsi a Matera, poiché ne deriverebbe un danno irreparabile alle proprie condizioni di salute, in quanto la stessa è affetta da gravi patologie osteoarticolari e vertebrali (n° 3 ernie del disco), così come dimostrato nella certificazione medica del 15.03.2013, rilasciata dall'ospedale "Giglio" di Cefalù - U. O. di radiologia, che si sono aggravate negli



ultimi periodi e per i quali sono in corso ulteriori accertamenti clinici.

Inoltre, le condizioni di salute della Prof.ssa Miceli, si sono ulteriormente complicate in quanto è intervenuta una sindrome fibro - mialgica con algie diffuse e flogosi di numerosi tendini e piccole articolazioni, come da certificazione medica dell'1.02.2017...".

Quanto sopra è provato documentazione allegata al ricorso ex art.414 cpc.

§ § §

Sempre sul periculum in mora

Considerata la manifesta fondatezza del ricorso per le ragioni tutte espresse nei precedenti motivi di diritto, la domanda cautelare avanzata dalla ricorrente merita accoglimento in ragione della sussistenza del *periculum* di un pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe dall'attesa della definizione del giudizio ordinario anche in virtù del recente differimento dell'udienza al 14.06.2021.

In particolare, i tempi lunghi del giudizio ordinario non solo hanno determinato il permanere di una situazione anti-giuridica ma rischierebbero di pregiudicare gravemente i delicati equilibri familiari e genitoriali della deducente.

E' evidente, quindi, il danno grave ed irreparabile: il *periculum*, nel caso in esame, è ravvisabile nella distanza enorme tra il luogo di residenza della ricorrente e la sede di servizio e nel conseguente disagio che patirebbe la stessa a dover riorganizzare la propria vita familiare ed a distaccarsi dal proprio nucleo familiare con importante pregiudizio per tutti i membri ed in aggiunta e integrazione a quanto già esposto nel ricorso ex art. 414 c.p.c., sopra trascritto e riportato, si precisa quanto segue.

A tutt' oggi la prof.ssa Maria MICELI ha potuto assistere i figli minori ed evitare rilevanti disagi alla propria famiglia poiché dal 2016 ha usufruito prima di aspettativa per motivi di famiglia e poi del congedo straordinario per motivi di studio.

Precisamente, la prof.ssa Maria MICELI nell'anno 2017 è stata collocata a domanda in congedo straordinario per il periodo di durata del corso di studi presso l'università degli studi di Messina dove, di recente, ha conseguito il dottorato di ricerca.

Con la conclusione del percorso di ricerca si è riproposta, naturalmente, la problematica relativa alla presa di servizio presso la sede di Matera che, temporaneamente, è stata affrontata con il riconoscimento dell'aspettativa per motivi di famiglia **fino al 30.06.2020**, come da provvedimento allegato (allegato n.76).

Infatti, la deducente è stata costretta a formulare istanza di aspettativa non retribuita per evitare il trasferimento a Matera, che l'avrebbe costretta ad



abbandonare e disgregare l'intero nucleo familiare, anche in considerazione del fatto che il marito non può in alcun modo accudire i figli che non possono essere di fatto abbandonati. Sul punto, si rammenta che il Sig. Licciardello Alessandro svolge la propria attività lavorativa a Palermo.

Orbene, il trasferimento a Matera della docente comporterebbe necessariamente ed irreversibilmente un pregiudizio certo e un grave danno alla figlia Anna e al figlio Giuseppe, entrambi in tenera età, ed alla loro regolare e serena crescita, non altrimenti risarcibile.

A tal proposito, l'allontanamento della madre dal luogo di residenza del nucleo familiare determinerebbe un deterioramento delle condizioni di salute del figlio Giuseppe, come attestato dal dirigente medico certificante dell' U.O.S. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza di Sant'Agata di Militello, che segue le condizioni di salute del minorenne , affetto da “*ansia reattiva e atteggiamenti di aggressività*”, come attestato nel certificato medico che si allega (all. n. 78).

Inoltre, il trasferimento produrrebbe un ulteriore pregiudizio anche alle condizioni di salute della deducente che è seguita dal dipartimento di salute mentale di Sant'Agata di Militello che ha accertato una “*recente accentuazione della sintomatologia in conseguenza di problematiche lavorative e familiari*” del “*disturbo ansioso reattivo depressivo con tendenza alla conversione somatica, in paziente con fibromialgia*”, patologia di cui è affetta la ricorrente da alcuni anni, ed ultimamente aggravata come da certificati medici allegati (all. n. 77 e n.68).

E' evidente, dunque, che la docente per prendere servizio nella sede di Matera è costretta ad affrontare notevoli sacrifici, esponendo a gravissimi disagi se stessa e la propria famiglia, anche tenuto conto delle difficoltà nel raggiungimento della sede che determinano l'impossibilità giornaliera di rientro presso la propria residenza.

La situazione attuale è, tra l'altro, insostenibile anche da un **punto di vista economico** per la condizione lavorativa di precariato del marito e perché lo stipendio di insegnante non consentirebbe comunque di sostenere le spese ed i costi necessari per il trasferimento a Matera (affitto di casa arredata, frequenti rientri in Sicilia e quanto altro) ed esporrebbe la famiglia a un notevole aggravio economico, che **la famiglia sta già vivendo anche in considerazione del fatto che la ricorrente è in aspettativa non retribuita.**

Ma v'è di più.

Oltre quanto sopra l'**emergenza sanitaria attualmente in corso** e le mutevoli e repentine misure normative adottate dagli organi governativi, nonché l'incertezza



dell'evoluzione della pandemia da COVID-19 potrebbero determinare l'impossibilità della docente di ricongiungersi con cadenza regolare alla propria famiglia, essendo non ipotizzabile una situazione di pendolarismo con gli obblighi di quarantena fino ad oggi imposti per gli spostamenti tra regioni diverse, tenuto conto anche della riduzione dei collegamenti tra regioni ed in particolare verso la Sicilia.

La tipologia delle patologie cui è affetta la ricorrente porrebbe seri rischi per la sua incolumità nell'ipotesi di eventuale contagio da coronavirus come previsto dall'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'avvio della *“sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”*. Nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, pubblicato da INAIL il 23.04.2020, la sorveglianza sanitaria eccezionale, infatti, viene prefigurata con riferimento ai lavoratori con età superiore a 55 anni, o al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in tale situazione, come nel caso della docente.

Infine, per mero tuziorismo difensivo, va rilevato che il *periculum* non viene meno in ragione del fatto la docente è in aspettativa fino al 30.06.2020 poiché nel periodo che segue, com'è noto, la stessa potrebbe essere chiamata in servizio per lo **svolgimento delle attività extracurricolari** con la convocazione dei docenti in istituto per le attività connesse all'insegnamento, ovvero per le attività di programmazione e tutte le attività funzionali all'insegnamento che devono essere espletate ed ultimate prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

Tale situazione, ovvero il dover recarsi personalmente a scuola per far fronte a tali attività ed adempimenti, rideterminerebbe l'assoluta impossibilità della docente di recarsi sul luogo di lavoro sia per le predette condizioni e situazioni familiari, sia per le restrizioni collegate alla emergenza sanitaria, come meglio sopra specificato.

Tanto premesso, è chiaro che il trasferimento della ricorrente a Matera (sia da sola che con uno e/o entrambi i figli) non è in alcun modo possibile e/o ipotizzabile in quanto, oltre a far venir meno l'unità del nucleo familiare, non consentirebbe all'istante di potere assistere i figli, che forzatamente verrebbe allontanati dal padre e dall'ambiente sociale non quale stanno maturando la propria personalità.

E', invero, innegabile che il trasferimento presso una sede lavorativa distante circa 500 km dal proprio luogo di residenza incida negativamente sulla vita personale e di relazione della ricorrente, peraltro madre di due figli in tenera età, con gravi ripercussioni in termini di repentino sconvolgimento dei delicati equilibri familiari e



genitoriali.

In particolare, **un allontanamento definitivo della docente dal nucleo familiare, avrebbe ripercussioni sulla disgregazione dello stesso, sulla privazione del ruolo di madre della ricorrente, sulla tutela della genitorialità, e sulla corretta formazione della personalità dei figli, che dovrebbero affrontare la fanciullezza senza il riferimento della figura materna.**

Tali conseguenze pregiudizievoli, lesive di prerogative e diritti costituzionalmente tutelati, non reintegrabili successivamente in forma specifica o attraverso meccanismi risarcitori, sono adeguatamente evitabili con un provvedimento di natura cautelare, idoneo a preservare il diritto invocato durante il tempo necessario a farlo valere in via ordinaria.

§ § §

Quanto all'istituto dell'**assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. n° 151/2001**, come da giurisprudenza richiamata e prodotta, la sussistenza del *periculum in mora* è pienamente integrato nella fattispecie, in ragione della natura del provvedimento stesso e degli interessi tutelati, ritenendo pertanto la sussistenza in *re ipsa* del *periculum*.

Invero, il riscontro negativo all'istanza dell'assegnazione temporanea da parte dell'amministrazione lede e viola il diritto della ricorrente di sviluppare la propria personalità nel proprio ambito familiare e residenziale.

Il **Tribunale di Livorno**, nel provvedimento del 20 ottobre 2016, n. 3542, ha precisato che l'istituto in questione è inserito nel T.U. n.151/01 riguardante la tutela e il sostegno della maternità e paternità, con il quale si tutela anche la salute fisiopsichica della lavoratrice madre, la salute del nascituro e si garantisce il diritto del figlio, sia naturale che adottivo, a godere dell'assistenza materiale e affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita.

Il procedimento di urgenza è essenziale anche al fine di consentire alla dipendente di usufruire del diritto all'assegnazione temporanea.

Sul punto si è espresso il **Tribunale di Siracusa**, con ordinanza collegiale del 29.10.2012, nella quale viene precisato che i valori tutelati dalla disposizione legislativa in questione, per loro stessa natura, non sono suscettibili di attendere la definizione di un ordinario giudizio di merito: *“Ciò rende apprezzabile in questa sede il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere sulla funzione del beneficio, almeno riducendone considerevolmente la durata, ed in ogni caso differendone la fruizione oltre la*



delicata fase dei primi anni di vita del bambino, nei quali è notoriamente più forte il bisogno delle cure e della presenza della madre in ogni momento della vita quotidiana e corrispondentemente maggiore l'impegno materno – specie se vi è necessità di conciliare i tempi e le esigenze proprie della maternità con quelli di un'attività lavorativa svolta fuori sede – sì da far apparire non suscettibile di riparazione economica il connesso pregiudizio”.

Il carattere essenzialmente non patrimoniale (biologico, ed esistenziale, come tipico della fattispecie) del danno medesimo, sarebbe conseguentemente di difficile liquidazione nell'ambito di un giudizio ordinario, giustificando ciò un intervento cautelare (**Tribunale Lecco**, ordinanza, 27 luglio 2004).

Quanto sopra conferma che *“l'interesse all'assistenza morale e materiale della prole per i primi tre anni di vita risulterebbe definitivamente compromesso dai tempi tecnici afferenti l'iter processuale dell'eventuale processo ordinario”* (**Tribunale Vibo Valentia** il 22 aprile 2010).

Il **Tribunale di Busto Arsizio** con la sentenza n.153/17, in accoglimento del ricorso con domanda cautelare ha così affermato: *“Con ricorso con contestuale istanza di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ha chiesto, l'assegnazione temporanea in una delle sedi scolastiche della provincia di Catanzaro, ritenendo sussistenti tutti i requisiti di cui all'art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001. Il MIUR si è costituito in giudizio e ha eccepito l'inapplicabilità ai docenti della scuola dell'istituto dell'assegnazione temporanea previsto dall'art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, nonché, quanto alla fase cautelare, l'insussistenza del periculum in mora. Accolta l'istanza cautelare, all'esito della discussione la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale. Il ricorso è fondato. La disciplina di cui all'art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 riconosce al dipendente pubblico, genitore di un figlio minore fino a tre anni, il diritto ad essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore ai tre anni, ad una sede di servizio ubicata presso la stessa provincia o regione nella quale lavora l'altro genitore, subordinando tale diritto alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione, al fine della valutazione comparativa tra le condizioni e le 2 relative esigenze dell'ufficio di provenienza e dell'ufficio nel quale il dipendente ha chiesto di essere applicato. La decisione sull'istanza deve essere assunta dall'Amministrazione entro trenta giorni e si precisa che l'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”. Tale norma deve ritenersi applicabile anche al settore della scuola, considerata la portata generale della stessa riferita al 'genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,*



comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni'. Lo stesso MIUR ha già applicato ad altri docenti la norma invocata dalla ricorrente, disponendo l'assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, come da provvedimenti allegati dalla ricorrente (doc. nn. 14 e 15 fasc. ricorrente). Il beneficio previsto dall'art. 42 bis non costituisce un diritto assoluto e incondizionato del dipendente, ma è rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale della Pubblica Amministrazione che è tenuta a verificare che la soddisfazione delle esigenze personali e familiari del dipendente non si ripercuota sulla funzionalità del servizio e sul buon andamento dell'amministrazione e a motivare l'eventuale diniego disposto sulla base della prevalenza delle esigenze di servizio che impongano la presenza del dipendente nella sede originaria. L'obbligo di motivazione della decisione, con espressa limitazione dell'eventuale dissenso ai soli casi o esigenze eccezionali, trova la sua ragione nella necessità di valutare il rispetto dei criteri vincolanti previsti dalla norma di cui all'art. 42 bis, intendendo il legislatore tutelare il superiore diritto del figlio di godere dell'assistenza materiale e affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita, nonché la salute psico-fisica della lavoratrice madre e di quella del bambino inferiore a tre anni di età. L'amministrazione ha, inoltre, l'onere di fornire prova della fondatezza del diniego che deve essere motivato, in difetto risultando illegittimo un diniego inconsistentemente o pretestuosamente motivato, ossia un diniego carente nell'indicare quali concrete ragioni organizzative ostino a concedere la mobilità temporanea. Nel caso di specie in esame, la mancata risposta dell'Amministrazione scolastica, nei termini di legge, sull'istanza ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 presentata dalla ricorrente, esclude la sussistenza di motivi di servizio prevalenti sulla richiesta di assegnazione temporanea della ricorrente ad altra sede diversa da quella dove attualmente presta servizio (in tal senso cfr. ordinanze Trib. Torino, est. Cr., 11.7.2106; Trib. Ivrea, est. Fa., 10.11.2015). La ricorrente ha provato ogni requisito soggettivo e oggettivo richiesto dalla norma invocata, ossia di essere dipendente pubblica, madre di due figli minori di cui uno minore di tre anni, con coniuge che lavora nella provincia di Catanzaro; ha provato, inoltre, che, nel periodo successivo alla presentazione della domanda ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, si sono resi disponibili vari diversi posti nella provincia di Catanzaro (doc. da n. 5 a n. 13 fasc. ricorrente). Deve essere, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente all'assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 presso una sede di servizio ubicata nella provincia di Catanzaro. Di conseguenza, parte convenuta deve essere condannata all'assegnazione della ricorrente in una delle sedi scolastiche della provincia di Catanzaro”.



Nel caso in questione il Ministero avrebbe senza alcun problema potuto autorizzare l'assegnazione temporanea della docente in considerazione del fatto che ogni anno sono disponibili molteplici posti dell'organico di diritto nei quali potere collocare la Prof.ssa Miceli per un triennio, intero o frazionato, secondo le esigenze della P.A., cosa non avvenuta e non adeguatamente motivata.

La mancata o la ritardata concessione del beneficio dell'assegnazione temporanea, senza alcun dubbio, determinerebbe un danno certo, grave ed irreparabile, non risarcibile per equivalente.

È ormai costante la giurisprudenza che ritiene l'esistenza del requisito del c.d. "periculum in mora" in fattispecie analoghe (anche addirittura in situazioni di minore gravità) di quella in esame.

§ § §

SULLA RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE INAUDITA

ALTERA PARTE

La gravità della situazione induce la ricorrente ad avanzare domanda cautelare urgente con l'adozione di provvedimento ***inaudita altera parte*** e fissazione dell'udienza per la trattazione solo all'esito.

Alla luce dell'attualità ed imminenza del pericolo, nonché della gravità della situazione familiare e di salute della ricorrente, sarebbe opportuno che l'Autorità Giudiziaria adottasse provvedimento cautelare ***inaudita altera parte*** ed immediato e valutare solo all'esito e nei tempi ritenuti la valutazione di ogni ulteriore aspetto, ovvero dopo la notifica e dopo gli adempimenti diritto ed eviterebbe la necessità di fissare udienza di trattazione a breve.

Al fine di evitare contestazioni nella fase di esecuzione del provvedimento cautelare, nella ipotesi di accoglimento del ricorso, si chiede che l'Ecc.mo G. d. L. Voglia disporre il trasferimento anche in sovrannumero e con la indicazione della sede o ambito come per legge.

§ § §

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa, rigettata ogni contraria eccezione difesa, ai sensi dell'art. 700 CPC e delle norme di rito in materia, con provvedimento urgente ***inaudita altera parte*** immediatamente esecutivo, e previ gli adempimenti di rito anche in ordine alla notifica ed alla istanza ex art 151 CPC in calce alla presente, e la fissazione dell'udienza di discussione e quanto altro per legge, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti domande

Conclusioni

1) accertare, ritenere e dichiarare la nullità – annullabilità – inefficacia – illegittimità ed inesistenza del trasferimento della ricorrente presso la regione



Basilicata, Ambito 0004, e l'assegnazione presso il Liceo Scientifico "Dante Alighieri" di Matera, ed accertare, ritenere e dichiarare che l'istante ha diritto ad ottenere la sede definitiva - assunzione presso la Provincia di Messina, anche in sovrannumero, nella regione Sicilia Ambito 0016, nel Comune di Santo Stefano di Camastra (Me), che ricade nella Regione Sicilia e nell'Ambito 0016 ove la stessa risiede con la propria famiglia, o in altro Comune o scuola più vicini e/o ritenuti idonei, ovvero come per legge, e per l'effetto ordinare al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti e disporre quanto altro per legge ed assegnare e riconoscere alla ricorrente il punteggio alla stessa dovuto come per legge anche per ricongiungimento familiare, il tutto nel rispetto della precedenza - priorità spettante alla deducente come per e per l'effetto ordinare al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti e disporre quanto altro per legge, il tutto nel rispetto della precedenza - priorità spettante per legge; **in subordine**, anche a titolo di "assegnazione provvisoria" anche per un triennio o di "assegnazione temporanea" ai sensi del D.lgs 151/2001 e s.m.i.;

2) disporre, anche in sovrannumero, il trasferimento e l'assegnazione alla ricorrente della sede definitiva - ambito territoriale più vicino e disponibile secondo il criterio di vicinanza, ovvero il Comune Santo Stefano di Camastra (Me), che ricade nella Regione Sicilia e nell'Ambito 0016 ove la stessa risiede con la propria famiglia, ordinando al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti disponendo quant'altro per legge, nel rispetto della precedenza - priorità, dei titoli, del punteggio e della specializzazione di cui la stessa è titolare; **in subordine**, anche a titolo di "assegnazione provvisoria" anche per un triennio o di "assegnazione temporanea ai sensi del D.lgs 151/2001 e s.m.i.;

3) Condannare controparte alle spese compensi onorari ed accessori di legge (IVA, CPA e 15% spese generali di legge) **da distrarsi** in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

L'Avv. Massimiliano Fabio dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FBA MSM 70D28 F158V, che la propria pec ai fini della elezione del domicilio digitale è *massimilianofabio@pec.giuffre.it*, e che il proprio fax è 0941 701160.

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti:

- 1) Procura alle liti ricorso ex art 700 cpc;
- 2) Ricorso ex art. 414 e relativi allegati:
 - 1) Procura alle liti;
 - 2) documento identità;
 - 3) Proposta di assunzione ai sensi della L.107/2015 FASE C;
 - 4) Accettazione proposta assunzione;



- 5) Contratto a t.i.;
- 6) Accettazione del Contratto a t.i.;
- 7) Nomina in ruolo a.s. 2015/16;
- 8) Domanda di mobilità;
- 9) Domanda di mobilità convalidata;
- 10) email del 13.08.2016 – trasferimento;
- 11) Reclamo in autotutela;
- 12) Email di assegnazione scuola per triennio;
- 13) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Messina;
- 14) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Matera;
- 15) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Catania;
- 16) Decreto n.4888/2016: Sede a docenti in esubero a.s. 2016/17 dopo procedure di mobilità, USP SIRACUSA;
- 17) Domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale scuola secondaria di II grado;
- 18) Elenco assegnazione provvisoria scuola secondaria di II grado, USP Messina, Prot. n. 15154 del 29.09.2016;
- 19) Incarico triennale a Matera;
- 20) Congedi parentali;
- 21) Domanda di assegnazione temporanea;
- 22) Risposta USP Messina a Domanda di assegnazione temporanea;
- 23) Certificati medici Prof.ssa Miceli;
- 24) CCNI dell'8.4.2016;
- 25) CCNI per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2016/17;
- 26) Ipotesi Contratto Utilizzazioni e Assegnazione a.s.2016/17;
- 27) CCNLL del 29.11.2007 – Scuola;
- 28) Certificato di servizio Sig. Licciardello;
- 29) Certificato di residenza e stato di famiglia;
- 30) Massime Tribunale Reggio Emilia;
- 31) Massime Tribunale Lecce;
- 32) Ordinanza del 15.11.2016 resa nel procedimento del Tribunale di Patti - sez. Lavoro n.2491/2016-1 R.G.;
- 33) Ordinanza del 17.11.2016 resa nel procedimento del Tribunale di Patti - sez. Lavoro n.2493/2016-1 R.G.;
- 34) Ordinanza Tribunale di Roma n. cronol. 3807/2017 del 16.01.2017;
- 35) Ordinanza Tribunale di Roma n.cronol. 3808/2017 del 16.01.2017;
- 36) Massime TAR Parma;
- 37) Massime TAR Roma;
- 38) Ordinanza n.16081/2016 del 2.11.2016 resa nel procedimento del Tribunale di Patti - sez. Lavoro n.2497/2016-1 R.G.;
- 39) l'Ordinanza n.28744/2016 del 16.09.2016 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani;
- 40) Decreto N.04816/2016 REG.PROV.CAU. emesso dal TAR Lazio nell'ambito del procedimento n.6565/2016 RG, integrato da motivi aggiunti;
- 41) Decreto MIUR. AOOUSPRM. REGISTRO UFFICIALE(U). 0018682.26-08-2016con il quale USP Roma ha eseguito quanto stabilito con Decreto dal TAR Lazio N.04816/2016 REG.PROV.CAU.
- 42) ordinanza di sospensione della mobilità n.4720/2016 REG.PROV.CAU. emessa nel corso del procedimento n.6780/2016 RG dal TAR Lazio;
- 43) ordinanza TAR Salerno;
- 44) Ordinanza del Tribunale di Taranto del 10.01.2017;
- 45) massime, Tribunale di Roma del 26.01.2000;
- 46) Ordinanza Tribunale di Vicenza 12.11.2016;
- 47) Ordinanza del Tribunale di Venezia relativa al procedimento R.G. 2010/2016;
- 48) Ordinanza del Tribunale di Ravenna del 16.11.2016;



- 49) Costituzioni in giudizio del MIUR nei procedimenti R.G. n. 2497/2016, 2493/2016 e 2491/2016 del Tribunale di Patti;
- 50) Ordinanza su istanza 151 cpc, cronol.118894/16 del Tribunale di Roma;
- 51) POF Liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera;
- 52) Elenco posti disponibili scuola secondaria di II grado, pubblicato da USP Messina;
- 53) Elenco posti di potenziamento pubblicato da USP Messina;
- 54) Certificazione medica del'1.02.2017 della Prof.ssa Miceli;
- 55) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Trapani;
- 56) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Ragusa;
- 57) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Caltanissetta;
- 58) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Siracusa;
- 59) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Agrigento;
- 60) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Enna;
- 61) Decreto e bollettino dei trasferimenti USP Palermo.
- 62) Giurisprudenza depositata all'udienza del 10.06.2019:
1. Sentenza n.181 del 24.07.2017 resa dal Tribunale di Como;
 2. Sentenza n.2245 del 06.03.2019 resa dal Tribunale di Roma;
 3. Sentenza n.733/18 del 27.11.2018 resa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento n. 363/17 RG.
 4. Ordinanza ex art. 700cpc emessa dal Tribunale di Roma nel proc. n.42432/17 RG;
 5. Sentenza n.741/18 resa dal Tribunale di Termini Imerese;
- 63) Note autorizzate con i seguenti allegati:
1. Ordinanza di accoglimento n. cron. 727/2018 del 22.01.2018 relativa al procedimento n.4776/2017 RG del Tribunale di Cosenza;
 2. Sentenza n. 192 del 16.05.2017 emessa dal Tribunale di Ravenna nel procedimento n.881/2016 RG;
 3. Ordinanza di accoglimento del 17.04.2018, n. cron. 754/2018, relativa al procedimento n.931/2017 RG del Tribunale di Cuneo;
 4. Ordinanza del Tribunale di Pavia resa nel giudizio n.92/2017-1 RG su assegnazione temporanea;
 5. Ordinanza del Tribunale di Pavia resa nel giudizio n.710/2017 RG su assegnazione temporanea.
- 64) Massima Corte d'appello di Ancona;
- 65) Sentenza Consiglio di Stato n.8472/2019;
- 66) Ordinanza del Tribunale di Patti del 18.02.2019;
- 67) Ordinanza del Tribunale di Cuneo – 931/17 RG;
- 68) Certificato ASP di Messina del 9.03.2020;
- 69) Ordinanza del Tribunale di Roma n.3807 del 16.01.2020;
- 70) Ordinanza del Tribunale di Roma n.3808 del 16.01.2020;
- 71) Sentenza del Tribunale di Patti n.860/2017 – n. 2493/2016 del 22.05.2017;
- 72) Sentenza del Tribunale di Patti n.1278/2017 – RG 190/2017;
- 73) Ordinanza del Tribunale di Roma del 10.07.2018 resa nel procedimento n. 42432/2017 RG;
- 74) Parere della funzione pubblica 192/2004;
- 75) Sentenza del Tribunale di Monza n.375 del 7.06.2018;



76) Provvedimento di concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia e relativa domanda;

77) Certificazione medica dell'ASP di Messina del 23.10.2019 sulle condizioni di salute di MICELI Maria;

78) Certificazione medica dell'ASP di Messina del 14.04.2020 sulle condizioni di salute di Giuseppe LICCIARDELLO, figlio della ricorrente;
Sant'Agata di Militello, 16.06.2020

Avv. Massimiliano FABIO

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA

EX ART. 151 C.P.C.

PREMESSO

Il Ricorso ex art. 700 C.P.C.;

RITENUTO

- 1) Che, nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal MIUR e dai relativi uffici;
- 2) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessari, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 C.P.C., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 allegata, in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C. in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;
- 4) Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C., in quanto ha precisato che ***“si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”***;
- 5) Che, la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale **nel sito del MIUR** e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 6) Che, la chiesta notifica ex art.151 è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CHIEDE



di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione del **Sito Istituzionale del MIUR** e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Sant'Agata di Militello, 16.06.2020

Avv. Massimiliano FABIO

